

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



TIRANNIDE E RESISTENZA IN BARTOLO DA SASSOFERRATO

Enrico Moroni

Abstract

[Tyranny and Resistance in Bartolus de Saxoferrato] Following the debate on the figure of the tyrant in ancient and medieval thought (Plato, Aristotle, Cicero, Thomas Aquinas), the author argues that the doctrine of Bartolus de Saxoferrato is regarded as a testimony on legal certainty and the classification of forms of illegal power as well as an instrument for its removal. Bartolus was the very first jurist to do research on the requirements of power which must be based not only on a legal title and on legitimate investiture, but must also be exercised within the limits of the law. Bartolus introduces the concept of the right of resistance which will undergo significant development in modern age.

Key Words :

Bartolus de Saxoferrato, Law, Power, Tyranny, Resistance.

Vol. 1 (2014)





Tirannide e resistenza in Bartolo da Sassoferrato

Enrico Moroni *

È del tutto medievale l'ossessione per la degenerazione tirannica del potere. Il pensiero giuspolitico di Bartolo da Sassoferrato¹, che rigorosamente determina le forme della perversione del potere legittimo, costituisce l'apogeo della definizione negativa che si concentra sulla nozione di tirannide come radicale perversione di un ordine morale².

Quando i rapporti politici erano poco evoluti, e sfuggivano ancora alla sistemazione teorica, i Greci trovarono il nome per un processo tanto diffuso e ricorrente nelle circostanze più diverse. Fino al XX secolo il "tiranno" è stato un elemento ben noto della politica pratica e teorica, e anche ai giorni nostri il termine mantiene una intatta capacità evocativa: la dittatura moderna presenta straordinarie analogie con la "tirannide" greca, e così la follia del potere di Hitler e di Stalin è stata identificata al disfrenarsi dello spirito tirannico che lotta per l'avvilimento e la soppressione di ogni libertà. Il ritratto del tiranno sopravvive alla *polis*, diventa centrale nella polemica antiassolutistica, e in altre situazioni, figura classicamente senza tempo.

Così la tirannide, da tema particolare della filosofia politica greca, è stata poi considerata un male congenito della vita politica. Leo Strauss, tedesco fuggiasco dalla tirannide hitleriana, volle, dopo la guerra, pronunciare un giudizio morale sulla tirannide: lo fece riportando all'attenzione l'unico scritto, quasi dimenticato, dell'età classica espressamente dedicato alla descrizione della tirannide e delle sue implicazioni, il *Gerone* di Senofonte, dove la figura del tiranno, nella lettura di Strauss, esce mortalmente colpita. Di recente Alain Badiou, nella sua riscrittura della *Repubblica* di Platone, per dirne l'eternità, nel lungo passaggio sulla tirannide e l'uomo tirannico, lascia che Socrate utilizzi spontaneamente le parole del testo greco (tirannide, tiranno), mentre Amantea (personaggio femminile che prende in Badiou il posto di Adimante) suggerisce ostinatamente di parlare di fascismo e fascista.

Tyrannos e *tirannès* non erano termini greci – Bartolo invece, all'inizio del *De tyranno*, li riconduce al greco *tyro*, "quod Latine dicitur fortis seu angustia" – ma parole probabilmente originarie della Lidia in Asia Minore, dove tradizionalmente designavano il re e il

* Enrico Moroni è professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo.

¹ Si presenta il testo, rielaborato, della relazione svolta al convegno di Sassoferrato su Bartolo da Sassoferrato e il pensiero giuridico e politico tra Medioevo e Rinascimento. Nel settimo centenario della nascita (3 e 4 luglio 2013).

² Diego Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*. Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Olschki, Firenze 1983.

sovrano. Il VI secolo a.C. è il secolo della tirannide in Grecia, dominazione usurpata e mantenuta con la violenza, potere personale fondatore del diritto che può rimettere ordine nella città. Presto però la tirannide restò priva di ogni giustificazione e venne considerata come un'istituzione sostanzialmente malfamata. L'avversione per la tirannide cresce, diventa condanna irrevocabile. Il tiranno, agendo sopra le leggi, costituisce l'affronto ai sentimenti più profondi dei Greci. Nel sistema di rappresentazioni delle *poleis*, la sua figura diventa incompatibile con l'esistenza di una libera comunità di cittadini. In Platone il ritratto dell'uomo tirannico risulta dalla descrizione del puro arbitrio, della violenza fine a se stessa e «non è forse necessario allora, anzi fatale per un simile uomo o morire per mano dei propri nemici, o farsi tiranno e da uomo trasformarsi in lupo?». L'idea che emerge chiaramente dalla *Repubblica* è che Platone dà per sicuro, ritiene scontato, che il tiranno mette in gioco la sua vita. Sarà questa considerazione un luogo di riferimento costante nei secoli per la teoria della resistenza e del tirannicidio³.

Anche Aristotele racconta dei tiranni: vera incarnazione della ingiustizia, diventano gli strumenti degli adulatori, distruggono la fiducia dei sudditi, inviando spie in mezzo a loro, sono sensuali, e preferiscono gli uomini cattivi a quelli buoni. La tirannide è dunque l'esercizio irresponsabile di un governo sui sudditi, avendo a cuore il vantaggio personale del governante. Di fronte a un simile governo l'obbedienza è costrizione, poiché nessuna persona volontariamente si sottomette⁴.

La concezione della tirannide presso i Romani è conosciuta attraverso i frammenti della *Repubblica* di Cicerone. La trattazione è storica, in occasione dell'espulsione dei Tarquini. Cicerone difende Bruto, poiché ogni cittadino è investito contro la tirannide di autorità pubblica. Lucio Bruto «pur essendo un privato cittadino, si trovò a reggere il peso dell'intero stato e fu il primo ad insegnare che nella difesa della libertà dei cittadini, nessuno deve considerarsi di condizione privata». Dopo aver raccontato la vicenda, Cicerone conclude: «Infatti quando questo re si diede a un governo più ingiusto, divenne rapidamente un tiranno tale, da non poter essere paragonato ad alcuna belva, la più ripugnante, la più laida, più odiosa tanto agli dei quanto agli uomini»⁵. Bartolo non userà nei confronti del tiranno termini così concitati.

L'apparizione del tiranno in Cicerone differisce da quella descritta da Platone nella *Repubblica*: il tiranno nasce, nella vicenda di Tarquinio, non dalla acquisizione di un nuovo potere, ma dall'uso distorto del potere di cui già si dispone, che rovescia la forma dello stato monarchico. Dalla trattazione di Cicerone già si intende la distinzione, che diventerà famosa nel nitore giuridico di Bartolo da Sassoferrato, tra il tiranno *sine titulo* e quello *exercitio*.

Dopo il pensiero antico, il problema dell'obbedienza occupa un posto rilevante. I due interrogativi, tra loro connessi, della obbligazione politica e della legittimità della sovranità, la domanda: che cosa rende un potere legittimo?, e l'altra domanda: quali sono la natura, i limiti e la giustificazione di una obbligazione politica? Insomma: in base

³ Platone, *Repubblica*, VIII, 565e-566a; trad. di Francesco Adorno, in *Dialoghi politici. Lettere di Platone*, vol. I, Utet, Torino 1988, p. 625.

⁴ Aristotele, *Politica*, V, 1313b-1314a.

⁵ Cicerone, *De republica, liber secundus*, 25; trad., Cicerone, *La repubblica luminosa*, a cura di Federico D'Ippolito, Sellerio, Palermo 1986, p. 43.

a quale motivazione, che non sia la minaccia della punizione, un cittadino dovrebbe accettare come vincolanti per lui gli ordini dell'autorità, andare in guerra, pagare le tasse, subire un processo? Questo problema sembra presentarsi per poi svilupparsi mano a mano con i turbamenti sempre più grandi di cui soffre l'impero romano.

Nel millennio e più del Medioevo si sono fronteggiate ed hanno agito con efficacia due dottrine del potere e del diritto; il predominio dell'una o dell'altra esalta o avvilisce l'idea di resistenza. Poiché per la prima, nel senso cronologico, delle due concezioni, il potere deriva dal basso. Era il modo di governare delle tribù germaniche, descritto da Tacito, dove è l'assemblea elettorale, il popolo, fonte originaria del potere, che conferisce la responsabilità al capo della comunità e ai titolari di tutte le altre cariche, che dunque sono i rappresentanti del popolo. Si fonda qui nel controllo dell'assemblea popolare del modo in cui il capo usava il potere, il diritto di resistenza; e, in effetti, con facilità i re venivano deposti e messi da parte se il popolo non vedeva più interpretata la propria volontà. È adatta la metafora della piramide, per dire che il potere sorgeva da un'ampia base, il popolo, e saliva al vertice, il re o il duca.

I principi generali riguardanti la natura e i limiti del potere politico sono esposti con molta accuratezza da Tommaso d'Aquino. Il potere del governante trae origine da un decreto divino e quindi l'obbedienza è dovuta, la disobbedienza è peccato⁶. Tuttavia, con la stessa energia, è detto da Tommaso che bisogna obbedire solo finché lo richieda l'ordine della giustizia; nel caso dell'usurpatore o dell'autorità che ordini di fare cose ingiuste, vien meno anche l'obbligo dell'obbedienza⁷.

I casi in cui i sudditi sono sciolti dall'obbedienza sono enumerati con precisione nel commento, che sarà fonte e ispirazione per Bartolo, alle *Sentenze* di Pietro Lombardo. Due sono i modi in cui un'autorità può non derivare da Dio: o per il modo in cui è stata acquisita, o per l'uso cattivo che se ne fa⁸. Il primo caso può essere dovuto all'indegnità della persona e, a un superiore di tal fatta, per quanto indegno, i sudditi sono obbligati ad obbedire. Se però il potere è stato preso con la violenza e con altri mezzi contrari alla legge, l'autorità non ha alcuna validità e può essere del tutto ripudiata, a meno che non sia già avvenuto un riconoscimento dal consenso dei sudditi o da un altro potere superiore.

Nel caso dell'abuso di autorità Tommaso prospetta, ancora, due ipotesi: l'autorità che viene usata per spingere al peccato, ecco il suddito ha il dovere di disobbedire; quando invece l'obbedienza sia richiesta per cose che non rientrano nella competenza dell'autorità, come nel tentativo di estorcere pagamenti che non sono dovuti, in questa ipotesi il suddito non ha l'obbligo di obbedire, e neanche di disobbedire⁹. È la distinzione, che si trova anche nella *Summa theologica*, tra leggi ingiuste in quanto contrarie al *bonum humanum*, da intendersi come il bene economico, l'utilità individuale, e leggi ingiuste in quanto contrarie al *bonum divinum*, come quelle che obbligassero all'idolatria. Leggi ingiuste che, in tutti i due casi, non obbligano. Tuttavia, nel primo

⁶ Tommaso d'Aquino, *Summa theologica*, I^a, II^{ae}, quaest. 105, art. 1.

⁷ *Ivi*, quaest. 104, art. 6.

⁸ *Id.*, *Commentum in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi*, II, Dist. XLIV, quaest. II, art. 2: San Tommaso d'Aquino, *Scritti politici*, a cura di Alessandro Passerin d'Entrèves, Zanichelli, Bologna 1946, p. 92.

⁹ *Summa theologica*, I^a, II^{ae}, quaest. 96, art. 4.

caso, il rifiuto di obbedienza potrebbe essere dannoso, portare scandalo o turbamento, e allora il suddito è tenuto a cedere il proprio diritto, il benessere dell'individuo può ben essere sacrificato a vantaggio della comunità politica. Nel secondo caso, quando è in gioco la libertà morale, non si deve obbedire, l'individuo può pretendere la sua indistruttibilità di fronte a qualsiasi potere.

La comunità politica, il lascito aristotelico di un'etica essenzialmente umana assieme a una concezione cristiana rasserenante, ferma e maestosamente calma, è valore grande; lo sconvolgimento dell'ordine, *seditio*, è senza dubbio peccato mortale, afferma Tommaso. Ma non è sedizione la resistenza al tiranno, perché quel dominio è ingiusto in quanto non è preoccupato del bene di tutti, ma dell'interesse suo privato. La resistenza in questo caso si oppone a una lacerazione già avvenuta.

La resistenza giustificata deve però essere cauta. Disobbedienza, per Tommaso, non deve significare esplosione incontrollata, non deve manifestarsi in modo tanto disordinato da risultare poi per il popolo più dannosa della stessa tirannide¹⁰.

Si può forse dire che in Tommaso la resistenza si prospetta solo, nei casi estremi, come un dovere, perché, se anche il diritto viene affermato, se ne accetta l'esercizio con riluttanza, meglio sarebbe rinunciarvi, per il bene comune. Ma si può riconoscere che la sua dottrina è «lontanissima da certe dottrine dell'obbedienza passiva che dovevano trovare accoglimento per parte di scrittori non soltanto protestanti ma anche cattolici dei secoli seguenti»¹¹.

Sembrerebbe che Tommaso, da giovane, nell'opera sulle *Sentenze* di Pietro Lombardo, si sia spinto fino ad approvare il principio della legittimità del tirannicidio. L'approvazione è affidata a un passo, riportato da Tommaso senza disapprovazione, in cui Cicerone avrebbe giustificato ed esaltato l'uccisione del tiranno usurpatore (che vale anche per l'assolutista Hobbes, poiché non è qui, nel caso dell'usurpazione, che si gioca il diritto di resistenza).

Ma nel *De Regimine Principum*, opera della maturità, il problema dei rapporti tra la comunità e un governante ingiusto o tiranno è affrontato in termini misurati. L'idea portante sembra quella del modo in cui si possa evitare che la monarchia degeneri in tirannide, che si possa stare in un regno in cui l'autorità del re sia moderata e frenata, in uno stato a carattere misto o costituzionale. Se poi, nonostante tutto, a dispetto delle precauzioni ed una volta esauriti i mezzi legali per deporre il tiranno (elezioni nel caso di monarchia elettiva, ricorso all'autorità superiore se il governante non è la suprema autorità) rimane di fronte l'ingiustizia, non resta che sopportarla¹².

Con Bartolo da Sassoferrato la teoria politica trova sistemazione tecnica; in termini giuridici va chiarendosi il problema della legittimità del potere e della legalità nell'esercizio del potere. Nel Trecento italiano i nomi classici di tiranno e tirannide risuonano in funzione anti-signorile, nell'invocazione del potere imperiale a difesa dell'indipendenza delle *civitates*. Politica e diritto stretti insieme: Diego Quaglioni, trent'anni fa con l'edizione della trilogia bartoliana, ha imposto all'attenzione degli storici

¹⁰ *Ivi*, II^a, II^{ac}, quaest. 42, art. 2.

¹¹ Alessandro Passerin d'Entrèves, *Introduzione a San Tommaso d'Aquino, Scritti politici*, cit., p. XXV.

¹² *De regimine principum*, VI: *Scritti politici*, cit., pp. 14-18.

la figura di Bartolo come pensatore politico di notevole rilievo e non solo come un raffinato giurista. Anche se la parola “politica”, per quasi due millenni caduta in desuetudine, usata soltanto in dizioni che denotavano fattispecie del tutto marginali, tornerà solo con Althusius, nel 1603, ad intitolare la sua *Politica methodice digesta*¹³.

Secondo Gaetano Salvemini la teoria delle forme di governo di Bartolo si ritroverà quattro secoli dopo la morte del suo autore nell'*Esprit des lois* di Montesquieu e nel *Contrat social* di Rousseau. Il vecchio pensiero di Bartolo circolerà entro la concezione di Tocqueville. La letteratura costituzionale moderna si è mossa, senza saperlo, su un terreno i cui confini furono fissati fin dal secolo XIV dalla mente “veramente geniale” di Bartolo¹⁴.

Non persuade del tutto, ha osservato Ernesto Sestan, la valutazione del giurista medievale quale “precursore” di teorie settecentesche. L'affinità di certe idee politiche di Bartolo con idee di Montesquieu e di Rousseau è indubbia e ben dimostrata, ma un “precursore” che non abbia una prosecuzione diretta e continuata nella vita storica, rimane una stella isolata, che non ha peso storico¹⁵.

Tuttavia, si può sommessamente affermare che anche la lettura di Salvemini conferma la classicità di Bartolo. Un classico non è solo un interprete privilegiato del proprio tempo, ma viene sempre riletto secondo suggestioni anche diverse, e può fornire paradigmi utilizzabili indipendentemente dall'origine storicamente determinata di una teoria. Tanto più c'è da rammaricarsi per la mancata considerazione di Bartolo nel corso che Norberto Bobbio ha dedicato, trent'anni fa, alla teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico. Sarà stata la difficoltà di reperimento dei testi – l'edizione Quaglioni è successiva – allora non facilmente accessibili. Non ha voluto affrontare la questione, ma almeno poteva indicarla, è il rimprovero di Jérémie Barthas¹⁶.

Nel *De regimine civitatis*, nettissima è in Bartolo la distinzione fra il vero monarca e il tiranno. La buona monarchia è assoluta, ma si preoccupa del bene generale della comunità. Il tiranno invece persegue unicamente il proprio profitto.

Il giudizio di Bartolo è influenzato dalla conoscenza delle condizioni italiane. Considera la tirannia una forma corrotta di governo, non solo, ma anche il peggiore di tutti i governi corrotti: *tenet enim ultimum gradum malitiae*. Il governo dei pochi, o dei molti, si corrompe quando i reggitori perseguono il proprio interesse particolare, tuttavia è meno lontano dal buon governo, preoccupato del bene generale, di quello di un uomo solo. Bartolo dice così che le oligarchie o le democrazie italiane sono meno corrotte e malvagie delle tirannie pure italiane. E aggiunge che l'oligarchia o la democrazia corrotta tende a trasformarsi in tirannide, come si può constatare, dato che l'Italia è tutta una tirannide. Con Dante: *hodie Italia est plena tyrannis*.

¹³ Il *De tyranno* di Bartolo viene citato da Johannes Althusius, nel cap. XXXVIII, sulla tirannide e i suoi rimedi, della *Politica*, ma insieme a una immensità di fonti, soprattutto contemporanee, come l'assolutista Barclay, le *Vindiciae contra Tyrannos*...

¹⁴ Gaetano Salvemini, *La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche*, in Id., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 331-350.

¹⁵ Ernesto Sestan, *Prefazione* a Gaetano Salvemini, *La dignità cavalleresca*..., cit., pp. XII-XIII.

¹⁶ Jérémie Barthas, *Formes de gouvernement ou modalités de la preuve?*, in AA. VV., *Della tirannia: Machiavelli con Bartolo*, Olschki, Firenze 2007, pp. 48-49.

La trattazione della questione della tirannide non si trova solo nel *De regimine civitatis*. Nel più celebre opuscolo, ultimo lascito, di Bartolo, *De tyranno*, il concetto di tiranno, nel *De regimine civitatis* ricavato da Egidio Colonna e da Aristotele (che non piace ai giuristi, osserva Bartolo), diventa la descrizione del re malvagio che governa crudelmente i propri sudditi. Si appoggia qui a sant'Isidoro. Da san Gregorio Magno invece trae la descrizione del tiranno come colui che governa, ma non legittimamente (*non iure*) la collettività; è il caso del re o imperatore di Roma; giustamente viene chiamato tiranno colui che cerca di impadronirsi ingiustamente della corona.

Ma la formula al centro del trattato assurgerà poi a categoria paradigmatica negli schemi del pensiero politico del Quattrocento e del Cinquecento: tirannide *ex defectu tituli*, il potere conquistato arbitrariamente; tirannide *ex parte exercitii*, perché è arbitrario l'esercizio del potere. È la traduzione giuridica della questione filosofica e politica del potere effettuale, che cerca spazio al di là del diritto e provoca il dissidio, dolorosamente avvertito, tra morale e politica.

Per prima cosa Bartolo afferma in termini generali che è tiranno colui che compie azioni tiranniche, cioè dirette a proprio vantaggio e non a quello della comunità, ed in seguito fa un elenco di azioni consimili, citandolo dall'opera *De regimine principum* che attribuisce a Plutarco.

Quali rimedi vi sono contro il tiranno? Se esiste un'autorità superiore, tocca a costei deporlo – così penserà anche Coluccio Salutati, riprendendo e sviluppando la distinzione tra tiranno per difetto di titolo e tiranno per esercizio, in una concezione religiosa del mondo e della vita, nel suo *De tyranno* intorno al 1400. Ma Bartolo a questo punto osserva che motivi gravi e sufficienti possono talvolta indurre l'imperatore o il papa a sostenere simili tiranni.

Nel *De tyranno* si tace sul diritto di resistenza. La sua liceità nei confronti del regime tirannico era stata trattata nella quaestio III del *De Ghuelphis et Gebellinis*, che si richiama al principio sancito dal diritto di natura, per cui *vim vi repellere licet*. Si discute della legittimità della esistenza dei partiti nella *civitas*. Sono legittimi, per Bartolo, se rivolti all'ottenimento e alla difesa del bene comune, non lo sono però se sono rivolti al proprio interesse esclusivo, o all'oppressione di altri, o se intendono deporre con la forza i legittimi reggitori della città.

Ma la resistenza è pienamente legittima, non si configura cioè come sedizione, verso quelli che attentano alla salute della *res publica* e la costringono in schiavitù. Debbono concorrere due condizioni perché la deposizione del tiranno sia legittima: che sia impossibile ricorrere al *superior*; e che sussista la *iusta causa*, in questo caso un interesse di utilità pubblica e non privata. È il legame con l'autorità di Tommaso, con la definizione della guerra giusta citata con precisione, a sostenere la dottrina giuridica di Bartolo.

Infine, nelle glosse alla costituzione enriciana *Qui sint rebelles*, si accenna forse alla liceità del tirannicidio. Pur nell'insufficienza della dottrina, però, il tirannicidio sembra escluso nel suo significato ordinario, poiché la condanna a morte doveva sempre essere inflitta dalla pubblica autorità.

Mentre andavano sfaldandosi i vecchi ordinamenti politici e nascevano nuovi organismi politico-territoriali, la dottrina di Bartolo rimane una testimonianza per la certezza del diritto, e classificazione delle forme di dominio illegittimo come premessa per la loro rimozione.

Nei due ultimi trattati Bartolo ha analizzato, per primo tra i giuristi di tutti i tempi, i requisiti del potere che deve fondarsi su un titolo giuridico, su una legittima investitura, e deve essere esercitato dentro il potere consentito dalle leggi. Senza legittima investitura, o con un potere legittimo sì ma esercitato in danno dei sudditi, gli atti del tiranno diventano invalidi. Bartolo introduce, intuisce e anticipa, il concetto di diritto di resistenza che avrà più significativi sviluppi nell'età moderna, nei monarcomachi del XVI secolo.

Concludo, in modo facile, con le parole per Bartolo, avvertitamente appassionate e celebrative, di Francesco Calasso: «la sua figura eccede, con la sua gigantesca opera di pensatore, la statura del giurista sia pure grandissimo e prende il suo posto tra le figure umanamente più elevate del Trecento italiano – accanto a Dante, a Giotto, a Caterina da Siena –, con la vera e genuina funzione del costruttore e del liberatore: di chi, in parole più semplici, ha donato all'umanità una parola nuova, che l'ha aiutata a comprendere meglio se stessa, e a elevarsi»¹⁷.

¹⁷ Voce *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. VI, Roma 1964.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Valeria Pierfelici, Iliaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
